

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti — Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio — Consigliere relatore

dott. Marco Smiroldo — Consigliere

dott. Francesco Albo — Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 27/A/2025

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6980 del registro di segreteria, depositato in data 9/10/2024, promosso da

- Modaffari Giampiero, nato a San Cataldo il 10/7/1964, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Maria Dacquì, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, viale Strasburgo n. 290;

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale pro tempore;

- Ufficio di procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del titolare

dell'ufficio pro tempore;

nonché nei confronti di

- Varveri Andrea, nato a Catania l'11/3/1967;

- Riggi Cataldo, nato a San Cataldo il 5/10/1964;

- La Rosa Angelo, nato a Caltanissetta il 6/11/1950;

- Naro Maria Concetta Vincenza, nata a San Cataldo il 14/9/1959;

- Sberna Salvatore Mario Concetto, nato a San Cataldo, l'8/12/1956;

- Mulè Calogero, nato a San Cataldo il 16/10/1961;

- Citrano Grazia, nata a San Cataldo il 14/10/1952;

avverso

la sentenza n. 224 del 2024, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana e depositata in data 17/6/2024.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 6/3/2025, l'avv. Giuseppe Maria Dacquì per Modaffari Giampiero e il pubblico ministero dott.ssa Maria Concetta Carlotti, vice procuratore generale.

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con atto di citazione depositato in segreteria in data 11/9/2023 e ritualmente notificato, a seguito di apposita denuncia, conveniva in giudizio Modaffari Giampiero, sindaco, Riggi Cataldo, La Rosa Angelo, Naro Maria Concetta Vincenza e Sberna Salvatore Mario Concetto, componenti della Giunta municipale, Varveri Andrea, segretario comunale, Mulè Calogero e

Citrano Grazia, dipendenti comunali, rispettivamente, responsabile del procedimento e del settore tecnico, per essere condannati al pagamento della somma complessiva di euro 85.225,54, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di danno erariale patito dal Comune di San Cataldo, nonché alle spese di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato, quale conseguenza dell'inutile erogazione della retribuzione al dipendente Salvatore Campanella; in particolare, la richiesta di condanna nei confronti di Modaffari, Varveri, Mulè e Citrano era pari ad 17.045,10 ciascuno, mentre nei confronti di Riggi, La Rosa, Naro e Sberna era pari ad euro 4.261,27 ciascuno.

1.1. Di seguito i fatti di causa, come compendiati nel libello introduttivo del giudizio di primo grado:

- la Giunta municipale del Comune di San Cataldo, con la deliberazione n. 204 del 30/6/2005, disponeva il comando, a decorrere dall'1/7/2005, di una parte del personale A.S.U., segnatamente Cataldo, Bongiovanni, Romano, Genova, Cusumano e Campanella presso l'A.T.O. - Caltanissetta 1 in liquidazione che si occupava della raccolta dei rifiuti, poi sostituita da S.S.R. "*Servizi e Impianti s.r.l.*", costituita con rogito notarile del 9/3/2017, nel cui ambito territoriale non rientrava più il Comune di San Cataldo;

- la Stazione dei Carabinieri di Montedoro, conseguentemente, inoltrava, in data 13/11/2017, al Comune di San Cataldo la nota, assunta al prot. n. 27404 del 14/11/2017, con la quale la S.S.R. "*Servizi e Impianti s.r.l.*", in ragione della suindicata competenza territoriale, sosteneva di ritenere "*concluso ogni ulteriore accordo tra le parti per*

l'utilizzo del personale tra ATO, struttura commissariale e amministrazione comunale";

- S.S.R. "*Servizi e Impianti s.r.l.*", con nota del 27/11/2017, a seguito di ulteriore corrispondenza, confermava l'insussistenza di qualsivoglia interesse concreto al mantenimento in servizio del personale comandato, invitando il Comune di San Cataldo a disporne il rientro in servizio;

- il sindaco Modaffari, con nota prot. n. 141 del 3/1/2018, chiedeva, senza ricever alcun riscontro, di mantenere in servizio il personale comandato, nelle more dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'A.R.O., istituita con deliberazione comunale n. 103 del 18/10/2013;

- il sindaco Modaffari e il segretario comunale Varveri, con nota prot. n. 3625 del 5/2/2018, chiedevano, anche in questo caso senza ricevere alcun riscontro, di manifestare l'eventuale disponibilità in ordine alla prosecuzione del comando per il sig. Campanella che, essendo residente nel Comune di Bompensiere, avrebbe potuto essere utilizzato presso quel cantiere;

- la Giunta municipale, con la deliberazione n. 205 del 3/8/2018, adottata dal sindaco Modaffari, dagli assessori Riggi, La Rosa, Naro e Sberna, nonché con il parere favorevole del segretario comunale Varveri, del responsabile del procedimento Mulè e del responsabile del settore competente Citrano, disponeva il rientro di tutti i lavoratori comandati e confermava il comando peer solo il sig. Campanella "*presso S.S.R. Caltanissetta Provincia Nord – Servizi Impianti s.r.l. – che adotterà le proprie conseguenti determinazioni in ordine al*

suddetto dipendente, il cui trattamento economico sarà integralmente rimborsato dal Comune di San Cataldo".

1.2. Campanella, successivamente, era richiamato in servizio, con nota prot. n. 22232 del 12/8/2021 del segretario comunale, ed era assegnato "*al Settore 6, servizio ambiente e servizi cimiteriali".*

"*Servizi e Impianti*" s.r.l., con nota prot. n. 22556 del 17/8/2021, a seguito di apposita richiesta del Comune in merito all'effettività del comando rispondeva: "*…per il dipendente Campanella non è stato mai confermato l'istituto del comando, condicio sine qua non per la presa in carico del dipendente, e non risulta dagli atti di questa società che il dipendente abbia mai intrattenuto alcun rapporto con la stessa*".

1.3. Il pubblico ministero riteneva, pertanto, che le retribuzioni erogate al predetto Campanella dall'1/1/2018 all'11/8/2021 fossero da ritenersi illecito erariale poiché il mantenimento del predetto lavoratore in comando presso la suddetta società, senza svolgere alcun tipo di attività lavorativa, era avvenuto in violazione dell'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché dei principi di economicità ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Il danno era addebitato, a titolo di colpa grave, a coloro che avevano adottato la suddetta deliberazione n. 205 del 2018, ovverosia al sindaco Modaffari, agli assessori Riggi, La Rosa, Naro e Sberna, al segretario comunale Varveri, al responsabile del procedimento Mulè e al responsabile del settore competente Citrano, nella misura del 20% ciascuno, tranne per gli assessori che la cui quota era del 5%.

2. La locale Sezione di primo grado, con la sentenza n. 224 del 2024, accoglieva parzialmente la domanda attorea nei termini seguenti.

2.1. In via preliminare, respingeva: l'eccezione di difetto di giurisdizione; le doglianze relative all'assenza di adeguata motivazione dell'atto di citazione; le richieste di integrazione del contraddittorio; la doglianza riguardante la violazione dei principi di effettività e concentrazione di cui all'articolo 3 del codice di giustizia contabile.

Accoglieva, invece, l'eccezione di prescrizione e riteneva prescritta "*l'azione erariale con riferimento alle quote di danno riconducibili alle retribuzioni percepite dal sig. Campanella nel quinquennio antecedente la notifica dell'invito a dedurre*",

2.2. Nel merito, assolveva Riggi, La Rosa, Naro, Sberna e Citrano, mentre condannava Modaffari e Varveri al pagamento, ciascuno, della somma di euro 7.358,78 e Mulè al pagamento della somma di euro 3.679,39.

2.3. Il giudice di prima istanza, dopo avere tratteggiato, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione, la differenza tra l'istituto del "*distacco*" e del "*comando*", quest'ultimo posto nell'interesse esclusivo dell'amministrazione beneficiaria della prestazione lavorativa del dipendente, con onere economico a carico del datore di lavoro, salvo il rimborso, nonché dopo essersi soffermato sulla piena efficacia della deliberazione n. 205 del 2018 che non poteva considerarsi atto meramente confermativo dei precedenti, riteneva sussistente la piena responsabilità di Moddafari, odierno appellante,

avendo lo stesso agito con colpa grave.

In particolare, il danno era ritenuto conseguenza dell'adozione della deliberazione n. 205 del 2008 che aveva disposto l'impiego di Campanella presso S.R.R. Servizi e Impianti s.r.l., senza avere raggiunto l'accordo con l'amministrazione beneficiaria, circostanza di cui Moddaffari era consapevole, essendo a conoscenza della corrispondenza intrattenuta.

Ciò posto, riteneva non applicabile l'esimente politica di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sostenendo, tra l'altro, che Modaffari, con la nota del 4/2/2018, si era ingerito nella gestione del personale; riteneva, inoltre, non sussistenti i presupposti per la *compensatio lucri cum damno*, né il contributo causale dei componenti della Commissione straordinaria succedutesi agli organi del Comune di San Cataldo e del segretario generale subentrante.

In conclusione, tenuto conto della parziale prescrizione del danno, dell'apporto concausale riconosciuto in capo allo stesso Campanella che era rimasto inerte, nonostante il mancato svolgimento della prestazione lavorativa, apporto valutato nella misura del 50%, il danno imputabile a Modaffari era riquantificato in euro 7.358,78.

3. Modaffari Giampiero, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Giuseppe Maria Dacquì, con atto di appello depositato in data 9/10/2024, impugnava la predetta sentenza, chiedendone la riforma integrale; in subordine, chiedeva l'esercizio del potere riduttivo di cui all'articolo 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

3.1. Con il primo motivo di impugnazione lamentava "*error in procedendo del giudice di prime cure per omessa pronuncia sulla dedotta eccezione di difetto dei requisiti di attualità, certezza ed effettività del danno*" per non essere state prodotte in giudizio le buste paga del dipendente Campanella, né i mandati di pagamento delle singole mensilità a prova dell'effettiva erogazione degli emolumenti asseritamente corrisposti, nonché per la "*recuperabilità delle partite in considerazione della pendenza degli accertamenti di carattere disciplinare*", come evincibile dalla nota prot. n. 30544 del 26/10/2021 del segretario comunale.

3.2. Con il secondo motivo di impugnazione lamentava la mancanza di nesso causale tra la deliberazione n. 205 del 2018 e il danno, poiché questo era "*legato alla decisione degli uffici di procedere al pagamento degli emolumenti mensili in difetto dei necessari controlli su di essi incombenti in ordine alla presenza del dipendente e alle prestazioni lavorative, sottesi all'istruttoria del procedimento amministrativo cui gli stessi erano titolari*".

3.3. Con il terzo motivo di impugnazione lamentava che non avrebbe potuto rispondere del danno successivamente alla cessazione della carica ricoperta, avvenuta in data 27/03/2019, non potendo sussistere alcuna *culpa in vigilando*, stante l'impossibilità di intervenire; inoltre, osservava che la denuncia di danno era stata inoltrata in concomitanza della procedura contabile di parificazione debiti/crediti con le società partecipate che avrebbe dovuto essere effettuata ogni anno, mentre nel caso in esame aveva avuto luogo solo nel 2021.

3.4. Con il quarto motivo di impugnazione lamentava "*erronea pronuncia dei giudici di prime cure in ordine alla mancata attuazione della posizione di comando del dipendente - contraddittorietà della motivazione*" poiché, mancando un provvedimento amministrativo della pubblica amministrazione beneficiaria, "*il comando del dipendente non si era attuato*".

In particolare, sosteneva che "*la posizione di comando assume natura giuridica di atto negoziale, non essendo riconducibile all'esercizio di un potere autoritativo in grado di imporsi ex se ed incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del dipendente e dell'Ente utilizzatore a prescindere dalla volontà di tali soggetti*" e, pertanto, la volontà dell'amministrazione beneficiaria costituiva "*una condicio sine qua non per l'attuazione del comando del dipendente*"; in mancanza di tale requisiti il comando non si era realizzato e "*il dipendente è rimasto inserito, sia sotto il profilo organizzativo funzionale sia sotto quello gerarchico e disciplinare, sia sotto il profilo economico presso l'Amministrazione di provenienza non già presso quella di futura destinazione*"; tanto ciò era vero che a carico del citato dipendente assenteista erano in corso i dovuti accertamenti di carattere disciplinare, come vincibile dalla nota prot. n. 30544 del 26/10/2021 del segretario comunale.

3.5. Con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante lamentava l'omessa pronuncia da parte dei giudici di primo grado in ordine all'applicazione del potere riduttivo "*in considerazione dell'apporto causale alla determinazione del danno da parte degli uffici*

che hanno predisposto in modo meccanico i mandati di pagamento degli emolumenti mensili in favore del dipendente in difetto di istruttoria"; conseguentemente, chiedeva che fosse posta a suo carico "*soltanto una minima parte del danno eventualmente provocato all'Ente*".

In subordine, chiedeva, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del codice di giustizia contabile, che la propria responsabilità fosse determinata tenendo conto anche "*del comportamento concorrente degli altri soggetti non convenuti in giudizio (titolare del Servizio Risorse Umane ed Organizzazione, responsabile del servizio "Paghe e Contributi", titolari dell'ufficio Servizio VIII ARO del Comune, segretario denunciante, componenti della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta comunale) che hanno predisposto in modo meccanico i mandati di pagamento degli emolumenti mensili in favore del dipendente assenteista*".

4. Ufficio di procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana nelle articolate conclusioni, depositate in data 12/2/2025, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

5. Moffadari Giampiero depositava, in data 13/2/2025, memoria nella quale confutava le conclusioni dell'Ufficio di procura generale, reiterando le argomentazioni contenute nell'atto di appello.

6. All'udienza del 6/3/2025, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. Moddafari Giampiero, sindaco del Comune di San Cataldo, è stato condannato, con la sentenza n. 224 del 2024 della locale Sezione territoriale, al pagamento della somma di euro 7.358,78, oltre accessori, a favore del predetto ente locale, per avere contribuito, unitamente ad altri soggetti, all'inutile erogazione della retribuzione al dipendente comunale Salvatore Campanella, senza che questi svolgesse alcuna attività lavorativa presso S.S.R. "*Servizi e Impianti s.r.l.*", ove era stato comandato.

Modaffari ha impugnato la predetta sentenza, articolando diversi profili di doglianza, avverso i quali ha resistito l'Ufficio di procura generale presso questa Sezione.

2. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato la mancanza dei requisiti "*di attualità, certezza ed effettività del danno*" perché non sarebbero state prodotte in giudizio le buste paga e i mandati di pagamento a prova dell'avvenuta erogazione delle retribuzioni, nonché per la recuperabilità delle somme sborsate, stante gli accertamenti disciplinari in corso, come evincibile dalla nota prot. n. 30544 del 26/10/2021.

Negli atti del fascicolo processuale sono state riversate le buste paga del sig. Campanella, come anche rimarcato dal pubblico ministero durante l'udienza di discussione, che attestano, in modo indiscutibile, l'avvenuta erogazione delle retribuzioni mensili e, quindi, l'effettività del danno contestato; non è necessario, dunque, alcun ulteriore documento per la prova dell'esistenza del danno in questione,

tanto meno dei mandati di pagamento che, generalmente, non vengono emessi per l'erogazione delle retribuzioni, stante la loro natura fissa e continuativa.

Il danno, inoltre, è anche certo nel suo ammontare in quanto collegato all'inutile esborso economico subito dal Comune di San Cataldo, a fronte della mancata resa della prestazione lavorativa, essendo del tutto irrilevante che, al momento, sia pendente il procedimento disciplinare.

In ultimo, non risulta, allo stato degli atti, che il danno sia stato in tutto o in parre recuperato, con conseguente venir meno degli effetti pregiudizievoli per il Comune di San Cataldo; del resto, eventuali azioni esecutive che potrebbero essere intraprese dall'amministrazione nei confronti del dipendente, il cui esito sarebbe in ogni caso incerto, non fanno venir meno il danno in questione, ma al più potrebbero avere effetti solo in fase esecutiva, come correttamente argomentato nella sentenza impugnata.

3. Il secondo motivo di impugnazione è volto a censurare la mancanza di nesso causale tra la deliberazione n. 205 del 2018 e il danno, a cagione degli omessi controlli da parte degli uffici amministrativi deputati all'erogazione delle retribuzioni.

Anche tale motivo di doglianza è infondato poiché, a fronte della deliberazione n. 205 del 3/8/2018, adottata dalla Giunta comunale, con la quale era stato confermato l'istituto del comando per il dipendente Campanella presso S.R.R. Caltanisetta – Servizi ed Impianti s.r.l., nessun onere istruttorio e/o di verifica gravava sugli uffici amministrativi

che, del tutto ragionevolmente, hanno continuato ad erogare le relative retribuzioni al predetto dipendente che, in base al deliberato di cui sopra, avrebbe dovuto svolgere il proprio servizio presso un altro ente.

4. Con il terzo motivo di impugnazione, Modaffari ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata che lo ha condannato al pagamento delle retribuzioni erogate a Campanella anche per il periodo successivo alla cessazione dalla carica di sindaco, avvenuta in data 27/3/2019.

Sul punto occorre precisare, da un lato, che il tenore della deliberazione n. 205 del 2018 è tale, come sopra esposto, da non richiedere successive verifiche, dall'atro, dopo la cessazione dalla carica non sono intervenuti eventi in grado di interrompere il nesso causale tra la deliberazione in questione e le retribuzioni che hanno continuato ad essere ingiustificatamente erogate, nonostante il mancato svolgimento della prestazione lavorativa.

In altre parole, Modaffari, con la sua condotta, ha causato l'illecito oggetto del presente giudizio e, pertanto, deve rispondere delle conseguenze (inutile pagamento delle retribuzioni) anche dopo l'avvenuta cessazione dalla carica poiché non si è verificata alcuna anomalia nella serie causale, né tali conseguenze potevano essere, agevolmente, evitate da parte di coloro che sono subentrati e/o da parte di altri dipendenti, non incombendo sugli stessi particolari obblighi di verifica; del resto, è rimasta sempre la possibilità per Modaffari di segnalare, anche dopo la fine del suo mandato elettorale, eventuali anomalie agli uffici, così da interrompere il nesso causale.

Non è possibile giungere ad una conclusione diversa attraverso il richiamo alla procedura contabile per la parificazione debiti/crediti presso le società partecipate, avviata il 18/5/2021, poiché non vi è alcuna evidenza che una eventuale tempestiva attivazione avrebbe fatto emergere l'illecito di cui è causa.

5. Il quarto motivo di impugnazione riguarda la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in quanto, in assenza di una espressa manifestazione di volontà da pare dell'amministrazione beneficiaria, il distacco non si sarebbe attuato e il dipendente Campanella sarebbe rimasto inserito nell'organizzazione del Comune di San Cataldo, diventando assenteista.

Anche tale motivo di doglianza non è condivisibile.

Come emerge dagli atti di causa, in particolare dall'atto di citazione e dalla sentenza impugnata, S.S.R. Servizi ed Impianti s.r.l., con apposita missiva, di cui al protocollo n. 27404 del 14/11/2017 del Comune di San Cataldo, ha ritenuto concluso, a cagione del mutamento del proprio ambito territoriale nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, ogni accordo tra le parti per l'utilizzo del personale comandato; a fronte di tale esplicita e inequivocabile comunicazione, Modaffari, con nota prot. n. 141 del 3/1/2018 ha chiesto che i dipendenti in posizione di comando fossero mantenuti, nelle more dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto al neocostituita A.R.O.; Modaffari, con ulteriore nota del 5/2/2018, nonostante non avesse ottenuto alcun riscontro alla precedente, ha insisto per mantenere in comando il sig. Campanella, con la motivazione che avrebbe potuto

essere adibito al cantiere del Comune di Bompensiere, ove risiedeva; infine, con la deliberazione n. 205 del 3/8/2018, adottata dalla Giunta Municipale, di cui Modaffari era presidente, è stato revocato il comando per cinque lavoratori, mantenendolo solo per Campanella.

Modaffari, dunque, non solo ha mantenuto Campanella in comando presso S.S.R. Servizi ed Impianti s.r.l., pur essendo consapevole dell'assenza di un accordo con l'ente beneficiario, ma si è disinteressato del tutto delle sorti dello stesso, non consentendo neanche agli uffici di verificare l'effettività della prestazione lavorativa che, ragionevolmente, la dovevano ritenere svolta presso un altro ente.

Non vi è dubbio, dunque, che l'illecito erariale oggetto del presente giudizio, consistito nell'inutile erogazione della retribuzione a fronte del mancato svolgimento della prestazione lavorativa, è stato causato, come sostenuto nella sentenza impugnata, proprio dalla suddetta deliberazione n. 205 del 2018; Campanella, infatti, non è stato richiamato a svolgere le proprie mansioni presso il Comune di San Cataldo, ma è stato mantenuto presso un altro ente, nonostante la mancanza di qualsiasi accordo, ente che non aveva alcun obbligo di ricevere la prestazione lavorativa o di verificarne la regolare esecuzione.

In tale contesto, la difesa di Modaffari non coglie nel segno, ove sostiene che il mancato perfezionamento dell'istituto del comando, per effetto dell'assenza di accordo con l'ente beneficiario, abbia fatto venir meno l'illecito erariale poiché si sarebbe in presenza di un fenomeno di assenteismo, essendo Campanella rimasto incardinato presso il

Comune di San Cataldo.

Il comportamento di quest'ultimo, silente nel percepire la retribuzione a fronte della mancata esecuzione della prestazione lavorativa, è stato valorizzato nella sentenza impugnata con una riduzione del 50% del danno contestato, ma tale contributo causale non elide, in alcun modo, quello di Modaffari che ha adottato la deliberazione n. 205 del 2018; questa ha costituito l'antecedente causale che ha innescato la sequenza procedimentale causativa del danno.

6. Con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato l'omesso esercizio del potere riduttivo, non essendo stata valorizzare la circostanza che il pagamento delle retribuzione è avvenuto per l'omesso controllo da parte di altri uffici; in subordine, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del codice di giustizia contabile, che la propria responsabilità fosse determinata tenendo conto anche comportamento di altri soggetti.

6.1. La Corte dei conti, come è noto, è titolare di un potere autonomo di imputazione del danno in relazione al quale, dopo averne accertata l'oggettiva entità, vaglia la condotta del responsabile in relazione alle concrete circostanze nelle quali il medesimo ha agito, nonché il grado di influenza che tale comportamento ha avuto nella produzione dell'evento dannoso sicché, in base al suo prudente ed equo apprezzamento, adeguatamente motivato, può ritenere che permanga in capo all'amministrazione danneggiata il maggior rischio derivante da quelle condizioni e situazioni, anche soggettive, ma

oggettivamente rilevanti, che possono aver influito, pur se indirettamente e incidentalmente, nella causazione dell'evento (cosiddetto rischio di amministrazione).

Orbene, nella presente fattispecie, per come già sopra esposto, il danno non si è verificato per l'omesso controllo da parte di altri uffici, ma è conseguenza diretta della deliberazione n. 205 del 2018 e, pertanto, l'esercizio del potere riduttivo, così come richiesto, non si giustifica.

6.2. In ultimo, come sostenuto nella sentenza impugnata, cui per economia espositiva si rinvia, non vi è spazio per ulteriori riduzioni dell'ammontare dell'illecito erariale, tenendo in considerazione l'apporto di altri soggetti, quali il segretario comunale subentrante e i componenti della commissione straordinaria poiché costoro "*sono stati indotti a ritenere che la posizione di comando si fosse perfezionata, tant'è che alla scadenza del triennio, il nuovo Segretario generale ha prontamente chiesto notizie sul rimborso e disposto l'immediato rientro del sig. Campanella*".

7. In conclusione, l'appello di Modaffari Giampiero avverso la sentenza n. 224 del 2024 della locale Sezione giurisdizionale deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,

- rigetta l’appello di Modaffari Giampiero avverso la sentenza n. 224 del 2024 della locale Sezione giurisdizionale;

- condanna l’appellante a pagare le spese di causa a favore dello Stato che liquida in euro 64,00.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.

L’Estensore	Il Presidente
Dott. Giuseppe Colavecchio	Dott. Vincenzo Lo Presti
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 03/04/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente